CAMERA DEI DEPUTATI N. 1343

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RODEGHIERO, ALBORGHETTI, APOLLONI, BAGLIANI, BALLAMAN, BALOCCHI, BIANCHI CLERICI, CE', FAUSTINELLI, FRIGERIO, MARTINELLI, SANTANDREA, STEFANI, VASCON

Norme per il riordino e la valorizzazione delle accademie di belle arti

Presentata il 30 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il rinnovamento della scuola italiana non può non comprendere anche quello delle attuali accademie di belle arti.

Le accademie di belle arti sono ancora disciplinate dal regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123, e successive modificazioni; è mancato un disegno riformatore complessivo per adeguare queste istituzioni ai nuovi bisogni ed alla nuova sensibilità.

Il problema di trasformare le accademie di belle arti in istituzioni di istruzione superiore è sul tappeto da molti anni, sia per la qualità degli insegnamenti che vi s'impartiscono, sia per il confluire di una notevole massa di studenti in possesso del diploma di maturità artistica, quindi di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, sia per l'esempio offerto da analoghe istituzioni scolastiche funzionanti in altri Paesi del contesto europeo che sono già tutte inserite nella fascia universitaria o nell'insegnamento superiore e quindi dotate di una ben diversa fisionomia istituzionale.

Non può neanche essere sottovalutata la circostanza che attualmente illustri personalità del mondo artistico italiano insegnano presso accademie di belle arti, conferendo ad esse quel prestigio non ancora riconosciuto sul piano legislativo e strutturale.

L'approvazione da parte del Parlamento di alcune fondamentali leggi di riforma

dell'università ha cambiato in qualche maniera il quadro normativo di riferimento, contribuendo a far luce sui termini della questione.

Pertanto, un'università rinnovata esige che anche le altre strutture di formazione a livello superiore tengano il passo con tale progresso.

La presente proposta di legge prevede che le accademie di belle arti, in quanto istituti superiori di grado universitario, siano dotate di autonomia (articolo 1), così come richiede l'esplicito dettato dell'articolo 33 della Costituzione che recita: « Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato ».

Al riconoscimento del livello superiore non segue automaticamente l'inserimento delle accademie di belle arti nel sistema universitario, che comporterebbe un pregiudizio alla loro peculiarità strutturale e funzionale. È preferibile, quindi, riconoscere il livello di istruzione superiore delle accademie di belle arti e l'equipollenza dei diplomi rilasciati con quello di laurea, pur continuando a chiamarsi diplomi di accademia, ma, nello stesso tempo, mantenere la competenza al Ministero della pubblica istruzione che non comporta, di per sé, la secondarizzazione di una struttura di formazione.

Riconoscendo le accademie di belle arti come istituti superiori sarà possibile il raccordo con le istituzioni europee e quindi la possibilità di accedere a finanziamenti e programmi di studio europei, da cui per ora le istituzioni italiane in questione sono escluse (articolo 3).

Proprio per sottolineare il parallelismo con le istituzioni universitarie si prevede l'istituzione di un Consiglio nazionale dell'arte con compiti di consulenza tecnica, scientifica ed organizzativa sulle accademie di belle arti nonché sugli altri istituti di istruzione artistica superiore, con funzioni analoghe a quelle del Consiglio nazionale universitario.

Si prevede, inoltre, la delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi al fine di determinare l'organizzazione, l'articolazione e le funzioni del Consiglio; tali decreti saranno predisposti dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

Per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento nelle accademie di belle arti, gli attuali docenti saranno collocati in uno speciale ruolo ad esaurimento; nel frattempo uno specifico decreto del Ministro per la funzione pubblica costituirà lo specifico sottocomparto dell'arte per la contrattazione con le organizzazioni sindacali ai fini della definizione dello stato giuridico ed economico del personale direttivo docente e non (articolo 4). In tale maniera si evita il pericolo della secondarizzazione delle accademie di belle arti, in quanto la trattativa sindacale prevista è una trattativa specifica adeguata al livello ed al ruolo dell'istruzione artistica superiore.

In conclusione, si raccomanda l'avvio della discussione parlamentare ai fini della valorizzazione delle accademie di belle arti, in quanto è indispensabile dare una risposta alla domanda di innovazione che viene da tali istituzioni artistiche di illustre tradizione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Le accademie di belle arti sono istituti superiori di grado universitario, dotati di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, didattica, disciplinare e hanno gestione autonoma.

2. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, alle accademie di belle arti è riconosciuta la potestà di darsi propri statuti e regolamenti interni. Esse hanno piena capacità di diritto pubblico e privato per il conseguimento dei propri fini istituzionali.

3. Le accademie di belle arti possono concorrere alla preparazione degli studenti ed allo sviluppo culturale e artistico anche attraverso forme di collaborazione, da stabilirsi con apposite convenzioni con altre istituzioni di alta cultura, nazionali ed estere, e con il mondo imprenditoriale pubblico e privato. Possono, altresì, stipulare contratti di collaborazione a tempo determinato con personalità italiane e straniere di riconosciuto prestigio professionale artistico.

4. I diplomi rilasciati dalle accademie di belle arti rientrano tra i titoli tutelati dalla legge 13 marzo 1958, n. 262, e sono assimilati ai titoli finali di livello universitario corrispondente.

5. È previsto il riscatto, ai soli fini pensionistici, degli ultimi quattro anni del corso di studi stabilito per il conseguimento del diploma delle accademie di belle arti.

6. È fatto salvo quanto previsto dagli articoli da 207 a 216 e da 254 a 260 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

ART. 2.

1. È istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Consiglio nazionale

dell'arte, con compiti di consulenza scientifica, tecnica ed organizzativa alle accademie di belle arti ed agli altri istituti di istruzione artistica superiore, costituito da:

a) rappresentanti autorevoli delle arti figurative, della ricerca artistica, dell'industria artistica, del commercio, del turismo e dello spettacolo, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) rappresentanti degli istituti di istruzione artistica superiore.

2. Il Consiglio di cui al comma 1 presenta, con cadenza annuale, una relazione al Ministro della pubblica istruzione sullo stato dell'istruzione artistica superiore.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il numero e le modalità di designazione dei componenti del Consiglio di cui al comma 1, nonché la loro durata, la definizione degli organi di presidenza, l'articolazione e le funzioni del Consiglio stesso, in analogia con quanto previsto per il Consiglio nazionale universitario e secondo i princìpi ed i criteri direttivi desumibili dalla presente legge.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, udito il parere di una commissione composta da sette esperti, nominati dal Ministro della pubblica istruzione.

5. Il parere della commissione di cui al comma 4 si intende favorevole allo schema proposto dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi del medesimo comma, ove non sia reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta.

6. L'attuale rappresentanza degli istituti di istruzione artistica nel Consiglio nazionale della pubblica istruzione è riferita solo alle istituzioni operanti nell'area dell'istruzione secondaria, nonché ai conservatori di musica ed alla Accademia nazionale di danza.

ART. 3.

1. Le accademie di belle arti possono accedere ai contributi finanziari erogati dai Ministeri competenti, ai sensi della legislazione vigente, nonché a quelli previsti da istituzioni europee e da organismi internazionali al fine di promuovere, favorire e potenziare la produzione artistica.

ART. 4.

1. Il personale docente titolare ed assistente di ruolo attualmente in servizio presso le accademie di belle arti, è inserito, alla data di entrata in vigore della presente legge, in uno speciale ruolo ad esaurimento.

2. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica è costituito, all'interno del comparto scuola, ai fini previsti dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni, il sottocomparto dell'arte.

3. La determinazione dello stato economico e giuridico del personale direttivo, docente e non docente, costituisce oggetto di apposita contrattazione con le organizzazioni sindacali ai sensi e con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

4. I direttori amministrativi delle accademie di belle arti, ai fini della contrattazione di cui al comma 3, fanno parte del comparto scuola, sottocomparto dell'arte. In sede di prima applicazione della presente legge, è consentito agli attuali direttori amministrativi che ne facciano richiesta il passaggio alle corrispondenti qualifiche dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero della pubblica istruzione.

5. Ai fini della collocazione del personale assistente delle accademie di belle arti nell'apposito ruolo di cui al comma 1, si prevede che l'utilizzazione di tale personale all'interno delle accademie è stabilita in relazione alle reali esigenze della didat-

tica e della ricerca nell'ambito di ogni singola accademia, sentito il parere del Consiglio di cui all'articolo 2.

6. Fino alla data di entrata in vigore della presente legge, non è consentita l'istituzione di nuove accademie di belle arti.

PAGINA BIANCA

DDL13-1343
Lire 500